


IN BREVE n. 013-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



da Corriere della Sera - Economia

CENSIMENTO PERMESSI DISABILI

Costituzione banca informatica - consentire sviluppo delle funzionalità

Entro il 31 marzo, come previsto dall'articolo 24 comma 5 della legge 183/2010

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs 165/2001: *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le*

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), collegandosi all'indirizzo www.magellanopa.it/permessi104, previo accreditamento dovranno inserire tutti i dati relativi al personale che ha utilizzato e attualmente usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92. In particolare andrà indicato anche il grado di parentela.

Anche coloro che in passato hanno già provveduto all'invio però in formato cartaceo, dovranno adempiere all'inoltro ora esclusivamente in modalità informatica, essendo stata annullata la modalità cartacea.

Anche quelle Amministrazioni che non hanno dipendenti che utilizzano i permessi di cui alla legge 104/92, sono tenuti alla trasmissione.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Circolare 2/2011 del 10.03.2011 in attesa di registrazione (documento 085)

P.A. - RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Il parere del Consiglio di Stato inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ARAN sui principi e criteri di rappresentatività sindacale per il pubblico impiego alla luce del d.lgs. n. 150 del 2009.

IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO Parere n. 05211/2010 del 12.01.2011 (documento 086)

P.A. - ATTENZIONE AI DOPPI INCARICHI di Marco Perelli Ercolini

Non sono pochi i medici ospedalieri con doppi incarichi, alcune volte elettivi, ma, attenzione, possono creare incompatibilità e necessitare di autorizzazioni.

Ricordiamo che già ai sensi dell'articolo 60 del DPR 3/1957 è incompatibile per il medico ospedaliero, quale pubblico dipendente, esercitare commercio o industria o una professione al di fuori di quella medica, assumere incarichi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite a fini di lucro.

E' ammesso che il medico ospedaliero possa esercitare la libera-professione anche al di fuori della struttura di appartenenza, purché sia esercitata extra orario di lavoro, non sia incompatibile o non crei perturbativa con i compiti di istituto e non crei conflitti di interesse con l'ente di appartenenza (concorrenza), non sia esercitata in strutture private comunque convenzionate o accreditate, non sia stata scelta l'esclusività di rapporto con la struttura, in tal caso permane il diritto all'esercizio della libera-professione intramoenia (cioè all'interno delle strutture dell'ente di appartenenza). La legge 138/2004 ha cancellato l'irreversibilità del rapporto esclusivo dei medici dirigenti con le Aziende.

E in caso di altri incarichi?

Il decreto legislativo 165/2001 all'articolo 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) prevede, riconfermando precedenti disposizioni (sempre per lo più disattese), particolari procedure per richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza allo svolgimento di incarichi comunque retribuiti, anche per semplici consulenze nei confronti di enti pubblici e privati.

Anche le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il mancato rispetto della norma di trasparenza punisce il conferimento dell'incarico non compreso nei compiti e doveri di ufficio, anche se anche occasionale, senza la preventiva autorizzazione e la mancata comunicazione dei compensi con una sanzione amministrativa.

L'autorizzazione (non semplice comunicazione) ovvero la ricezione alla richiesta dell'interessato o da chi, pubblico o privato, intende conferire l'incarico, deve essere deliberata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e pertanto deve essere preventiva all'inizio dell'incarico e non sanata a posteriori.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Sono esclusi i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, dalla partecipazione a convegni e seminari, da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (non forfetarie), da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Sono pure esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Tra le ulteriori procedure ricordiamo che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente e entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica-Anagrafe delle prestazioni (banca dati degli incarichi) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto o erogato.

Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ne riferisce al Parlamento.

DECRETO LEGISLATIVO 165/2001

Articolo 53

Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni

provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

LAVORO DOMESTICO – INVIO DENUNCE E PAGAMENTO CONTRIBUTI

Con la circolare n.49 dell'11 marzo 2011 l'Inps comunica che dal 1 aprile l'assunzione o la cessazione del personale domestico dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali: WEB (servizi telematici accessibili tramite PIN tramite il portale dell'Istituto); Contact Center al numero verde 803.164; intermediari dell'Istituto (attraverso i servizi telematici offerti agli stessi).

Da inoltre chiarimenti sui nuovi strumenti di pagamento dei contributi, che non comprenderanno il versamento tramite conto corrente.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 49 dell' 11.03.2011 (documento 087)

INPS - CHIARIMENTI SU DECORRENZA TRATTAMENTI DI PENSIONE

Con la circolare 53 del 16 marzo 2011 l'Inps chiarisce che le finestre mobili si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento.

In particolare:

- viene fatto presente che in contrasto con la precedente circolare 126/2010 con la quale aveva escluso dalla nuova normativa le donne che sino a tutto il 2015 andavano in pensione anticipata con 57 anni e 35 di contribuzione optando per il sistema contributivo e coloro che erano stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007, il Ministero non è concorde, precisando che la normativa delle finestre mobili deve essere applicata anche a questi soggetti
- la pensione supplementare per i titolari di altra pensione va applicata la normativa della finestra mobile. Peraltro in caso di presentazione della domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi 12 o 18 mesi, il trattamento decorrerà dal mese successivo alla richiesta
- per quanto riguarda i Co.Co.Co. in quanto considerati lavoratori autonomi il trattamento economico di pensione a carico della gestione separata decorrerà dal 1 giorno del 19esimo mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 53 dell' 16.03.2011 (documento 088)

BENEFICI FISCALI PRIMA CASA

Con la risoluzione n. 33/E l'Agenzia delle entrate precisa che i benefici fiscali "prima casa" sono riconosciuti a tutti gli eredi/donatari se almeno uno di essi possiede i requisiti e rilascia la dichiarazione prescritta dalla normativa. Se, tuttavia, il dichiarante non stabilisce entro i 18 mesi la residenza nel Comune ovvero cede l'immobile prima dei cinque anni, decade dal beneficio ed è soggetto a sanzione. Viceversa non vi è decadenza, né sanzione se la cessione infraquinquennale è fatta da erede/donatario non dichiarante.

Inoltre in caso di dichiarazione mendace tutti gli eredi/donatari perdono il beneficio, tuttavia la sanzione è irrogata soltanto al dichiarante mendace.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 33/E del 15.03.2011 (documento 089)

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **febbraio 2011**

Aggiornato il 16 marzo 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	101,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+2,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+3,6

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011 (per cessazioni 15 febbraio - 14 marzo 2011)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2011 al 14 marzo 2011, è pari al 0,770833 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con esclusione dei tabacchi lavorati è al valore di 101,5.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

17 MARZO FESTA NAZIONALE E' GIORNO FESTIVO - SE LAVORATA SPETTA LA MAGGIORAZIONE

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 39192/2011 precisa che ai dipendenti pubblici che hanno lavorato il 17 marzo Festa nazionale spetta, oltre alla normale retribuzione, il trattamento accessorio come previsto nei singoli contratti in quanto considerato "giorno festivo" a tutti gli effetti.

ATTENZIONE L'INPDAP CON UNA NOTA FA PRESENTE CHE I PENSIONATI INPDAP CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE CON L'ISTITUTO DEBONO PRESENTARE IL MOD.730/2011 INSIEME AL

**MODELLO PER LA DESTINAZIONE DELL'8 O DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
ALLA PROPRIA SEDE ENTRO IL 2 MAGGIO.
IL MODELLO CARTACEO PUO' ESSERE SCARICATO DAL SITO DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE www.agenziaentrate.it**